Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

	Art. 58
	(Destinazione delle entrate)
1.	
	(ABROGATO)
	(1)
2.	
	(ABROGATO)
	(2)
3.	
	(ABROGATO)

(3)

4.

(ABROGATO)

(4)

- 5. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, introitate dalla Regione sono destinate al finanziamento delle funzioni in materia di difesa del suolo di cui all'articolo 8.
- 6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 12, introitate dai Comuni nell'ambito delle funzioni a essi attribuite sono destinate al finanziamento delle funzioni in materia di difesa del suolo di cui all'articolo 15.

Note:

- 1 Comma 1 abrogato da art. 7, comma 11, L. R. 33/2015
- 2 Comma 2 abrogato da art. 7, comma 11, L. R. 33/2015
- 3 Comma 3 abrogato da art. 7, comma 11, L. R. 33/2015
- 4 Comma 4 abrogato da art. 7, comma 11, L. R. 33/2015